D.S.A.

Disturbi Specifici di Apprendimento

B.E.S.

Bisogni Educativi Speciali

Normativa e tutele previste

Normativa di riferimento

Legge 8 ottobre 2010 n.170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

- Decreto attuativo 5669 12 luglio 2011 con
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

D.S.A.

- Direttiva MIUR del 27 Dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"
- Circolare MIUR n. 8 Prot. 561 del 6 Marzo 2013. Indicazioni operative della Direttiva MIUR del 27 Dicembre 2012

B.E.S.

Legge 170/2010

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

DECRETO ATTUATIVO 5669 del 12/07/2011 con linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Art. 1 – Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

- 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
 - 2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia ecc... (definizioni)

I DSA sono dunque ...

alunni con un'intelligenza uguale o superiore alla norma che utilizzano un diverso modo di apprendere

Art. 2 - Finalità

La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3 – Diagnosi

- 1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente....
- 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
- 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Cosa deve essere scritto in una Diagnosi di DSA?

- La diagnosi deve essere redatta su carta intestata del Servizio Sanitario Nazionale o dello specialista che la rilascia.
- Deve essere firmata ed accompagnata dal timbro dello specialista o del servizio
- I logopedisti_non possono firmare diagnosi ma soltanto relazioni di accompagnamento
- La diagnosi deve essere datata e prevedere una scadenza, altrimenti permane valida per tutto il percorso scolastico dell'alunno.
- Deve recare il nome, il cognome e la data di nascita dell'alunno cui viene rilasciata
- Deve indicare chiaramente che si tratta di un disturbo specifico di apprendimento precisando anche di quale tipo (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, misto). <u>I termini</u> <u>possono essere integrati o sostituiti dai relativi codici ICD 10</u>.(Classificazione Internazionale delle malattie e dei problemi correlati)
- Deve esplicitamente richiedere l'assegnazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle norme vigenti
- Nel caso si richieda la dispensa dalla lingua straniera in forma scritta, ciò deve essere esplicitamente indicato e ne deve essere data motivazione sulla base degli esiti della valutazione clinica effettuata

Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto

- 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
- 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
- a) l'uso di una **didattica individualizzata e personalizzata**, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
- b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i <u>mezzi di</u> <u>apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche</u>, nonché **misure** dispensative da alcune prestazioni <u>non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere</u>; continua...

- c) per l'insegnamento delle **lingue straniere**, l'uso di <u>strumenti</u> <u>compensativi che favoriscano la comunicazione verbale</u> e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, **prevedendo anche**, ove risulti utile, **la possibilità dell'esonero**.
- 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
- 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

... quindi

Tutti gli alunni hanno diritto alla personalizzazione degli interventi, in base ai propri bisogni, per raggiungere il successo formativo, ma gli alunni con DSA hanno diritto ad una esplicita definizione di questi interventi.

A chiarimento art. 5 comma 2 L.ge 170/10

il D.M. n. 5669/2011 precisa

all'Art. 6 comma 4

"Le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune..."

all' Art. 6 comma 5 DM 5669/11

- "Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono DISPENSARE alunni e studenti DALLE SOLE PRESTAZIONI SCRITTE in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
 - 1. **certificazione di DSA attestante la gravità** del disturbo e recante <u>esplicita e motivata</u> <u>richiesta di dispensa dalle prove scritte</u>; (Responsabilità dello specialista)
 - 1. **richiesta di dispensa** dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne; (Responsabilità della famiglia)
 - 1. approvazione da parte del consiglio di classe, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera diventi caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.)" (Responsabilità della scuola)

Quindi in caso di DISPENSA DALLE SOLE PROVE SCRITTE IN LINGUA STRANIERA, l'alunno sarà valutato, in corso d'anno, solo con prove orali;

in sede di Esame di Stato, affronterà una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione all' università.

all' Art. 6 Comma 6 DM 5669/11

"...Solo in caso di <u>particolari gravità</u> del disturbo di apprendimento, anche <u>in comorbilità</u> con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – <u>su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe</u> – essere **ESONERATI** dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato."

"... In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del DPR n.323/1998."

QUINDI:

L'ESONERO TOTALE DALLO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NON CONSENTE IL RILASCIO DI UN DIPLOMA quinquennale e di ciò le famiglie (o gli studenti maggiorenni) devono essere esplicitamente informati e devono firmare uno specifico documento in tal senso, di cui una copia originale viene conservata agli atti della scuola.

Esame di stato

nel Decreto Ministeriale n.5669 del 12/07/2011

Art. 6 comma 3:

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

DPR n.122/2009

Art. 10.

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)


- Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
- 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art.17 BIS Esame dei candidati in situazione di DSA

1. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n.5669/2011, - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA



Il PDP è un accordo condiviso fra Docenti, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e Famiglia.

Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno, che definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA. Per questi motivi è opportuno farlo all'inizio di ogni anno scolastico.

Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico.

Il documento deve contenere:

- i dati anagrafici dell'alunno
- la tipologia del disturbo
- le attività didattiche personalizzate
- gli strumenti compensativi
- le misure dispensative
- le forme di verifica e valutazione personalizzate.

- È un documento flessibile e dinamico: potrà essere verificato e aggiornato dai docenti nel corso dell'anno scolastico.
- I genitori del bambino devono leggere e approvare il piano didattico personalizzato del proprio figlio.
- metodologie, tempi e strumenti devono essere diversificati ma NON gli obiettivi (a differenza di quanto avviene nel PEI per studenti con disabilità).
 - La difficoltà per i ragazzi con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere ma nell'abilità di saper accedere alla conoscenza attraverso i "normali" canali o strumenti.

Il PDP viene redatto dal consiglio di classe una volta acquisita la diagnosi specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un'ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità.

Nella fattispecie:

Il coordinatore ha il compito di incontrare la famiglia e raccogliere le informazioni sull'alunno, redigere una sintesi della diagnosi e mantenere i contatti con la famiglia. I singoli insegnanti devono, in riferimento alla loro disciplina, compilare la parte del documento con le proprie osservazioni, gli strumenti compensativi e dispensativi che intendono adottare e le modalità di verifica e valutazione che metteranno in atto.

Il PDP non è una scheda che si deve compilare barrando caselle all'occorrenza ma deve costituire il documento con il quale l'Istituzione scolastica si assume l'impegno a garantire il diritto allo studio, così da rendere meno gravoso (ma non più facile) il percorso didattico dello studente; costituisce un documento dall'elevata importanza giuridica, che deve attuare le disposizioni normative poc'anzi accennate (e ve ne sono molte altre di cui deve tener conto) trasformando gli imperativi dettati dal legislatore in forme di garanzia per gli alunni ponendoli in grado di affrontare insieme agli altri studenti della classe l'iter didattico che li condurrà all'acquisizione delle necessarie competenze. Ma la scuola non deve limitarsi a predisporre il PDP e ritenere assolti i propri obblighi con l'apposizione delle firme dei paciscenti in calce al medesimo, ma deve costantemente <u>verificare</u> <u>l'attuazione del Piano</u> stesso ponendo "in pratica" le misure compensative e dispensative previste. Esempi e problemi...

Il Referente d'Istituto

Assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- · fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- · collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- · offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- · cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- · diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- · fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- · **fornisce informazioni** riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- **funge da mediatore** tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- · informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

I Docenti

La presenza all'interno di referente, non deve sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte. In particolare, ogni docente:

- **Cura** l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;
- mette in atto strategie di recupero;
- segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- **procede**, in collaborazione dei colleghi della classe, **alla documentazione** dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
- adotta misure dispensative;
- attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012

- Direttiva MIUR del 27/12/12 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"
- Circolare MIUR n. 8 del 6 Marzo 2013. Indicazioni operative della Direttiva MIUR del 27 Dicembre 2012

Ampliamento dell'area dello svantaggio scolastico

- DISABILITA' (alunni certificati L.104/92)
- DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
 - DSA (Alunni certificati L. 170/10)
 - ADHD (Alunni certificati DM 27/12/12)
 - BORDERLINE (Alunni certificati DM 27/12/12)
 - Disprassia (Alunni certificati DM 27/12/12)
 - Disturbo dello spettro autistico lieve (Alunni certificati DM 27/12/12)

SVANTAGGIO

- SOCIO ECONOMICO
- SOCIO CULTURALE
- SOCIO LINGUISTICO
 (Alunni non certificati DM 27/12/12)

Alunni certificati

Con **DIAGNOSI**

- Disabili (L.104/92)
- DSA (L.170/10)
- ADHD (Alunni certificati DM 27/12/12)
- BORDER LINE (Alunni certificati DM 27/12/12)
- altri

- Con **RELAZIONE** clinica o da parte dei servizi sociali
- Disturbi del linguaggio, situazioni di affido, condizioni socio-ambientali difficili, particolari condizioni mediche
 (Alunni certificati DM 27/12/12)

Alunni NON certificati

DISAGIO

tutte le situazioni in cui il Consiglio di Classe/Team ritiene che quell'alunno abbia bisogno di uno speciale aiuto per la piena realizzazione dell'inclusione scolastica

- sociale
- culturale
- linguistico(Alunni non certificati DM 27/12/12)

Chi sono i BES

Dalla Direttiva MIUR del 27/12/12

«... ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.»

PIENA REALIZZAZIONE
DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

C.M. 8 del 6 marzo 2013 specifica che:

La direttiva del 27/12/12 ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità all'intera area dei BES comprendente:

- DSA e/o disturbi evolutivi specifici (ADHD, BL)
- Svantaggio socio economico
- Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

C.M. 8 del 6 marzo 2013 prefigura:

Il compito del Consiglio di Classe è quello di individuare i casi in cui sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative, mediante la stesura di un PDP come previsto per gli studenti DSA.

C.M. 8 del 6 marzo 2013 prefigura:

L'attivazione del GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) con il preciso compito di elaborare una proposta di PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) riferito a tutti gli studenti BES con l'inserimento nel POF di un concreto impegno programmatico per l'inclusione scolastica. Al GLI partecipano le FS, gli insegnanti di sostegno, gli assistenti alle autonomie, il referente DSA, docenti disciplinari. Apertura con l'esterno.

Compiti del GLI

- Trattare le questioni relative a tutti gli alunni con BES certificati o non.
- Programmare un utilizzo funzionale delle risorse presenti nella scuola (laboratori, strumenti, risorse umane...) per la realizzazione di un progetto di inclusione condiviso con docenti, famiglie e servizi socio-sanitari
- Coordinarsi con i coordinatori dei CdC con alunni BES per una verifica/valutazione su quanto fatto e sui risultati degli interventi effettuati

In definitiva, quali strumenti applicare:

- PEI (Piano Educativo Individualizzato) L.104/1992
- PDP (Piano Didattico Personalizzato) L. 170/2010
- PDP (Piano Didattico Personalizzato) Direttiva MIUR 27/12/2012

Scheda di collaborazione tra Istituzioni scolastiche e famiglie

- Deliberazione Giunta Regionale Piemonte n.16 7072 del 4 febbraio 2014
- Presenta 2 schede (primaria/secondaria) da compilarsi a cura dei docenti e da consegnare alle famiglie
- Per richiesta nuove certificazioni o rinnovo certificazione
- Aiuto per il SSN per indicare gli strumenti compensativi e le misure dispensative più adatte.

Scheda di collaborazione tra Istituzioni scolastiche e famiglie

Da presentarsi:

- Per richiedere una nuova certificazione
- Per richiedere il rinnovo della certificazione
- Nel passaggio ad un nuovo ordine di scuola
- Per favorire la comunicazione tra scuola e famiglia

Si rammenta che la compilazione della presente scheda "non costituisce attività di screening"

Presentazione di casi

- Alunni certificati DSA ma con ottimi voti
- Alunni e famiglie che intendono i loro diritti in un modo troppo restrittivo o non sempre facilmente applicabile
- Alunni certificati alla maggiore età
- Alunni certificati in prossimità di fine a.s.
- Rischi depotenziante degli strumenti compensativi e problemi legati ai rapporti con la famiglia
- Aumento dei casi certificati a.s. dopo a.s.
- Sentenze TAR (CR 547 nov 2012 USR Piemonte)